

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI IL 10/12/2023**

*Adeguamento ai D.Lgs. n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28/02/2021, al D.Lgs n. 163 del
05/10/2022 e al D.Lgs 120 del 29/08/2023*

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

- Articolo 1) Denominazione, natura e sede
- Articolo 2) Scopo e attività principali
- Articolo 3) Attività secondarie e strumentali
- Articolo 4) Durata dell'associazione

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO

- Articolo 5) Patrimonio
- Articolo 6) Esercizio sociale e rendiconto

TITOLO III: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- Articolo 7) Divieto di distribuzione degli utili
- Articolo 8) Rimborsi spese
- Articolo 9) Distribuzione indiretta degli utili

TITOLO IV: RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E DILETTANTISTICI

- Articolo 10) Affiliazione e riconoscimento
- Articolo 11) Tesseramento
- Articolo 12) I lavoratori sportivi
- Articolo 13) I volontari

TITOLO V: GLI ASSOCIATI

- Articolo 14) Domanda di ammissione degli associati
- Articolo 15) Associati e loro categorie
- Articolo 16) Quote sociali
- Articolo 17) Diritti degli associati
- Articolo 18) Doveri degli associati
- Articolo 19) Decadenza degli associati e sanzioni

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO VI: GLI ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

- Articolo 20) Gli organi sociali
- Articolo 21) Assemblea degli associati e suo funzionamento
- Articolo 22) Assemblea ordinaria
- Articolo 23) Assemblea straordinaria
- Articolo 24) Validità Assembleare
- Articolo 25) Il Consiglio Direttivo
- Articolo 26) Compiti del Consiglio Direttivo
- Articolo 27) Eleggibilità ed incompatibilità
- Articolo 28) Decadenza e dimissioni
- Articolo 29) Convocazione del Consiglio Direttivo
- Articolo 30) Il Presidente
- Articolo 31) Il Vice Presidente
- Articolo 32) Il Segretario e il Tesoriere
- Articolo 33) Obblighi di comunicazione
- Articolo 34) Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Articolo 35) I libri sociali

TITOLO VII: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI - CONTROLLO E GIUSTIZIA

- Articolo 36) L'organo di controllo
- Articolo 37) Il Collegio dei Probiviri

TITOLO VIII: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOLGIMENTO

- Articolo 38) Modifiche dello statuto Sociale
- Articolo 39) Scioglimento dell'associazione
- Articolo 40) Liquidazione e devoluzione del Patrimonio residuo

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 41) Vincolo di giustizia e Clausola Compromissoria
- Articolo 42) Norme di rinvio

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA E SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

E' esistente dal 22/06/1998 un'associazione, disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dall'art. 90 della Legge 289/2002, dai D.Lgs n. 36-37-38-39-40 del 2021, dai successivi Decreti attuativi, regolamenti o provvedimenti e dai D.Lgs n. 163/2022 e dal D.Lgs. n. 120/2023, denominata "CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", indicata nel prosieguo del presente statuto con il termine "associazione".

L'associazione ha sede legale a San Bartolomeo al Mare (IM, attualmente sul Lungomare delle Nazioni (Porto Turistico) e potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale.

Il trasferimento della sede legale, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, non comportando modifica statutaria.

L'associazione potrà altresì istituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

ARTICOLO 2 - SCOPO E ATTIVITÀ PRINCIPALI

L'associazione non ha scopo di lucro e dovrà destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività principale o all'incremento del proprio patrimonio.

Non potranno essere distribuiti altresì, durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Essa ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare di quelle connesse alle discipline nautiche, alla vela e alle attività ginnico-motorie applicative delle prime, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'associazione ha altresì per finalità la diffusione della cultura marinaresca, della solidarietà e della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero e potrà altresì organizzare attività diverse da quelle sopra elencate, purché relative ad altre discipline ammissibili al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), di cui all'art. 4 lett. l) del D.Lgs. n. 39/2021.

Per raggiungere lo scopo sociale l'associazione potrà:

- Promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive, inclusi i campionati italiani ed internazionali;
- Realizzare corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- Organizzare centri di avviamento allo sport e gare e/o tornei estivi;
- Gestire impianti sportivi, centri sportivi in genere adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro, sia propri che detenuti in forza di contratti di affitto d'azienda, locazioni di strutture, concessioni da parte di Enti pubblici e privati e qualsivoglia altra forma;
- Porre in essere, al fine di finanziare la propria attività di interesse principale di cui al presente statuto, raccolte fondi nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalla Legge, predisponendo altresì un apposito rendiconto.
- Istituire tutti i servizi ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'associazione potrà svolgere attività commerciale a supporto dell'attività istituzionale, nonché esercitare attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla Legge.

Sono attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale dell'associazione:

1. La promozione e la pubblicizzazione della propria attività ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, ivi compreso l'uso di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi, che potranno essere veicolati sia direttamente che a mezzo di altri soggetti;
2. La realizzazione di ricerche per sviluppare nuove metodologie, per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport da implementare anche in organizzazioni terze;
3. L'organizzazione e la gestione di lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione presso Istituti primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende e imprese private;
4. L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione e gestione di centri ricreativi e aggregativi, realizzazione di eventi e manifestazioni di natura culturale, concerti, festival, convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, mostre, spettacoli ed esposizioni, proiezioni di film e documentari, seminari di sensibilizzazione e approfondimento e quanto altro utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
5. Lo svolgimento di attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
6. La produzione, l'acquisto per la vendita e la commercializzazione di strumenti ed articoli relativi alle attività e discipline sportive praticate, abbigliamento sportivo e accessori;
7. L'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sportivi e culturali;
8. L'accesso ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle norme emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali;
9. L'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione di (o in associazione con) enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali;
10. L'organizzazione, la redazione, l'edizione, la gestione e la distribuzione di libri, guide, pubblicazioni, giornali e riviste; la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche e studi;
11. Il compimento di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

L'associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata nel presente statuto, ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 del presente statuto.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta nel rispetto dell'art. 39 del presente statuto.

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Eventuali erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati dagli associati, da privati o da Enti.

Le entrate dell'associazione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, sono costituite da:

- Quote associative;
- Corrispettivi specifici versati dagli associati e dai tesserati per le attività sociali;
- Erogazioni liberali in denaro;
- Contributi di Enti pubblici e privati;
- Utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- Entrate derivanti da attività commerciali e attività diverse a sostegno degli scopi istituzionali, di cui all'art. 3 del presente statuto;
- Entrate derivanti da raccolte fondi per il perseguitamento delle attività istituzionali;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio amministrativo e finanziario dell'associazione comincia il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un eventuale bilancio preventivo, ove previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ai sensi degli artt. 22 e 24 del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

I Rendiconti gestionali debbono essere comunicati all'organo di Controllo, ove nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO III: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ART. 7 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 2 del presente statuto, l'associazione, non avendo scopo di lucro:

- Dovrà destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività principale o all'incremento del proprio patrimonio;
- Non potranno essere distribuiti, durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.

ARTICOLO 8 - RIMBORSI SPESE

Fatta salva la gratuità degli incarichi, ove prevista, gli emolumenti percepiti dai componenti degli organi Sociali, nell'esercizio delle funzioni assunte con la carica, andranno inquadrati secondo i regimi ordinari.

Sono ammessi rimborsi spese a pié di lista (documentate) ai Volontari, ai Componenti del Consiglio Direttivo e ai Componenti dell'organo di Controllo per le trasferte fuori dal proprio Comune di residenza o dimora abituale, non concorrendo alla formazione del reddito.

Il Consiglio Direttivo dovrà prevedere tale possibilità mediante apposita delibera, nella quale andranno indicate le tipologie delle spese ammesse a rimborso e i loro limiti massimi ammissibili. Più specificatamente, per l'uso dell'auto propria il Consiglio Direttivo deve determinare la tariffa chilometrica applicabile. A tal proposito il limite massimo accettabile è costituito dalle tariffe ACI pubblicate annualmente, fermo restando la possibilità che il Consiglio Direttivo ammetta una tariffa chilometrica diversa, purché inferiore a quella stabilita dall'ACI.

Infine, si ritiene opportuno, benché non obbligatorio, che ciascuna trasferta venga previamente autorizzata da chiunque all'interno dell'Ente ne abbia il potere, possibilmente prima della trasferta stessa.

ARTICOLO 9 - DISTRIBUZIONE INDIRETTA DEGLI UTILI

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- La corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse principale di cui all'art. 2 del presente statuto;
- La corresponsione di compensi percepiti dall'associato, in qualità di istruttore ed allenatore nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, configurano distribuzione indiretta di utili se superiori al venti per cento rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro;
- L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse principale, di cui all'art. 2 del presente statuto;
- La corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli Intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO IV: RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E DILETTANTISTICI

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 10 - AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO

L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV), Organismo Sportivo Nazionale riconosciuto dal CONI e dal CIP e potrà, per un migliore raggiungimento dello scopo sociale, affiliarsi ad altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Mediante l'affiliazione ad uno o più Organismi sportivi nazionali, di cui al precedente comma, l'associazione ottiene il riconoscimento ai fini sportivi.

L'associazione, direttamente o attraverso il proprio Organismo affiliante, presenta al Dipartimento dello Sport domanda d'iscrizione al RAS, allegando i documenti di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39/2021.

L'iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell'associazione.

L'associazione, pena cancellazione, si impegna a depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- I verbali che apportano modifiche statutarie con gli Statuti modificati;
- I verbali che modificano gli organi statutari;
- I verbali che modificano la sede legale;
- Il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, ove richiesto.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), della GAISF (Global Association of International Sports Federations), dell'IPSC (International Paralympic Committee) o del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli Statuti ed ai regolamenti della FIV, delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, delle Discipline Sportive Associate (DSA) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui sarà affiliata.

L'associazione s'impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FIV, della FSN, della DSA e/o dell'EPS di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità federali e/o dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della FIV, della FSN, della DSA o dell'EPS di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

L'associazione s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi così come previsto dalle disposizioni dell'Organismo sportivo nazionale a cui è affiliata. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti del rispettivo Organismo sportivo nazionale, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

ARTICOLO 11 - TESSERAMENTO

Il tesseramento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 163/2022, è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.

Il tesserato ha diritto di partecipare alle attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIV, dalla FSN, DSA e EPS di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi Direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi Consiliari nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari.

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

I componenti dell'organo Direttivo o Amministrativo dell'associazione affiliata devono essere tesserati alla FIV e/o alla FSN, alla DSA, all'EPS.

Come previsto dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.

Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli art. 337-bis e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2022 il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'Ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'associazione con le stesse procedure previste per il tesseramento dei minorenni cittadini italiani.

Il tesseramento di cui al precedente comma, resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge n. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

ART. 12 - I LAVORATORI SPORTIVI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2022 è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 163/2022 che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti della FIV e/o di altri Organismi sportivi affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

ARTICOLO 13 - I VOLONTARI

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari comprendono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza.

Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percepiente.

Le prestazioni sportive del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO V: GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 14 - DOMANDA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprerensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprerensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della FIV, delle Organizzazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione è affiliata e dei loro organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'organo stesso.

La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa verrà versata al momento della presentazione della domanda con conseguente iscrizione al Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, almeno una volta ogni 60 gg., per esaminare tutte le domande ricevute nel periodo precedente e deliberare in merito alle stesse comunicando agli interessati la propria decisione.

In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della stessa comunicandola all'interessato, affinché questi possa fare appello all'assemblea degli associati entro 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di appello e qualora l'assemblea convalidasse la decisione del Consiglio Direttivo, la quota associativa versata dovrà essere restituita e l'interessato cancellato dal Libro dei Soci.

La quota associativa dovrà essere altresì restituita, decorso il termine di richiesta dell'appello.

ARTICOLO 15 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori: coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione;
- Junior: coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età;
- Atleti: coloro che svolgono attività agonistica;
- Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli associati è illimitato.

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 16 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali si distinguono in:

- Ordinarie;
- Suppletive.

Sono ordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente; sono chiamate genericamente quote associative od annuali e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli associati.

Le quote ed il termine di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono suppletive le quote fissate dall'assemblea “una tantum”, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile e potrà essere rimborsata solo in caso di mancato accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 del presente statuto.

ARTICOLO 17 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione degli associati alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le iniziative promosse e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi Direttivi dell'associazione.

Ogni associato potrà presentare, anche per iscritto al Consiglio Direttivo e all'assemblea indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

ARTICOLO 18 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento dell'associato verso gli altri consociati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da uno spirito di solidarietà ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- Accettare ed osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi Direttivi dell'associazione;
- Osservare le disposizioni regolamentari della FIV e/o degli altri Organismi sportivi a cui l'associazione dovesse aderire;
- Corrispondere puntualmente le quote associative, determinate dal Consiglio Direttivo;
- Corrispondere le quote suppletive, di cui all'art. 16 dello statuto eventualmente determinate dall'assemblea;
- Cooperare attivamente al perseguitamento degli scopi dell'associazione;

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Difendere il buon nome dell’associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

ARTICOLO 19 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI E SANZIONI

La qualifica di associato si perde per:

- a. Recesso (dimissione volontaria) da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso;
- b. Radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, che sia colpevole di ripetuti atti indisciplinati e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’associazione. Si precisa, in particolare, che per “azione disonorevole” si considera anche l’espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell’associazione o dei suoi componenti;
- c. Decadenza a causa di morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di ritardo protrattosi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- d. Decesso dell’associato.

La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce all’associato uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative versate di cui all’art. 16 del presente statuto, fatto salvo il caso di rigetto della domanda.

La radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all’assemblea degli associati o al Collegio dei Proibiviri se nominato. In tale eventualità, l’efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L’assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l’interessato appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

La notifica non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui alla lettera c. del presente articolo, i cui effetti operano in via automatica.

Nel caso di aumento delle quote associative o nel caso vengano richieste delle quote suppletive, l’associato, che non intende aderirvi, ha la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione informando il Consiglio Direttivo; oltre tale termine l’adesione viene tacitamente prorogata.

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all’associato le seguenti sanzioni:

- Denuncia, richiamo od ammonizione scritta;
- Sospensione;
- Radiazione.

TITOLO VI: GLI ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali, che hanno la durata di quattro anni, sono:

- L’assemblea degli associati;
- Il Presidente;

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori, ove nominato dall'assemblea;
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall'assemblea.

Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell'assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente statuto e s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 del presente statuto.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E SUO FUNZIONAMENTO

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni **ordinarie e straordinarie**. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissentienti.

Qualora non fosse stato eletto il Collegio dei Probiviri, essa è anche organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento di interesse per la vita sociale, che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

In sede di assemblea è ammesso il voto per delega; ogni associato non può rappresentare più di altri due associati.

La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, affissione di avviso nella sede associativa o pubblicazione sul sito internet dell'associazione o sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel Comune in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali skype od equivalenti. In tal caso il Segretario dell'assemblea deve essere presente nel luogo di convocazione fisica e i partecipanti in video conferenza devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti dell'assemblea per il rinnovo delle cariche, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un Segretario ed eventualmente un numero congruo di scrutatori scelti tra i partecipanti. Nelle assemblee con funzioni elettive, in ordine alla designazione delle cariche associative, non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di elezioni dagli scrutatori, utilizzando all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili.

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne a proprie spese una copia.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario).

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- Approvare il bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario), predisposto dal Consiglio Direttivo.
- Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi; Deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi Sociali e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.
- Approvare gli eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dal Consiglio Direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote suppletive;
- Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagilate dall'Assemblea degli associati ai sensi del successivo art. 26 del presente statuto:
 - a. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, la permuta di immobili e di diritti reali immobiliari;
 - b. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di immobili o concessioni;
 - c. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
 - d. La stipula di contratti di locazione immobiliare;
 - e. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria e la vendita di beni mobili registrati;
 - f. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;
 - g. Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera in merito:

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Alle modifiche del presente statuto;
- Allo scioglimento dell'associazione;
- Alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente della associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

ARTICOLO 24 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza qualificata dei due terzi degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, il Presidente ed i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede con voto palese tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa decisione dell'assemblea presa all'unanimità.

ARTICOLO 25 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un limite massimo di cinque componenti, determinato dall'assemblea degli associati ed eletti dall'assemblea stessa. Il Presidente viene eletto con votazione disgiunta dai componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre:

- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere, carica che potrà essere ricoperta dallo stesso Segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni (ciclo olimpico) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono permesse in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali skype od equivalenti. In tal caso il segretario dovrà verificare i partecipanti in video conferenza che devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

È esente da responsabilità il Consigliere che abbia fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 26 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e potrà deliberare inoltre su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria che non siano attribuiti all'assemblea degli associati per legge o per statuto. Ulteriori funzioni potranno

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

essere attribuite con delibera assembleare.

In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:

- Predisposizione del programma annuale delle attività;
- Redazione, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- Redazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e dell'eventuale relazione di missione, nonché l'eventuale bilancio preventivo, ove previsto, da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria degli associati entro i termini stabiliti dal presente statuto;
- Disamina delle domande di ammissione degli associati, nel rispetto dell'art. 14 del presente statuto;
- Disamina delle cause di decadenza degli associati e delle deliberazioni in ordine alle stesse ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative di cui all'art. 16 del presente statuto;
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- Adottare provvedimenti disciplinari a carico degli associati e dei provvedimenti di esclusione degli stessi, salvo l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea o del Collegio dei Probiviri se nominato;
- La tenuta dei libri contabili e sociali nella misura richiesta dalla Legge;
- Aprire e chiudere rapporti con Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e contratti necessari per il buon funzionamento dell'associazione;
- L'individuazione dei collaboratori dell'associazione, la definizione degli eventuali compensi da attribuire agli stessi e l'instaurazione dei rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Conferire mandati a professionisti;
- Fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria, ove necessario;
- Redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività;
- Il conferimento e la revoca di procure speciali;
- La ratifica o il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o da singoli Consiglieri;
- Deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea o del Collegio dei Probiviri ove presente, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- Deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- Applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- Predisporre e adottare, entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida da parte della FIV, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, elaborate con validità quadriennale, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In caso di affiliazioni a più Organismi Sportivi Nazionali, il Consiglio Direttivo potrà applicare le linee guida emanate da uno solo degli Enti di affiliazione, dandone comunicazione all'altro o agli altri;
- Nominare il responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs 36/2021;

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

ARTICOLO 27 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni regolarmente tesserati all'Organismo Nazionale di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative annuali e che:

- Non ricoprono qualsiasi carica sociale in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIV e/o della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 36/2021.
- Non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- Non siano stati assoggettati da parte del CONI, della FIV o dell'Organismo sportivo di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 28 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa venga a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri associati in sostituzione di quelli uscenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati in assemblea.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o in sua assenza da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro trenta giorni a nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà convocare l'assemblea degli associati per le nuove elezioni nel rispetto dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato qualora:

- L'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo, ove previsto;
- Per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
- Entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente, e non oltre trenta giorni, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 29 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 30 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è il Legale Rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.

Al Presidente dell'associazione compete l'ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve, senza indugio, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Compiti del Presidente sono inoltre:

- Presiedere le assemblee sociali;
- Firmare gli atti e delegarne la firma.

ARTICOLO 31 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Rimane in carica in caso di impedimento definitivo o temporaneo del Presidente per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

ARTICOLO 32 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al tesseramento degli associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura la contabilità prevista dalla normativa vigente; con il Tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale, da sottoporre all'assemblea. Tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti. E' altresì responsabile della gestione dei dati personali degli iscritti.

Il Tesoriere ha la responsabilità diretta della cassa e provvede agli acquisti da effettuarsi previo mandato specifico del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Segretario. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge.

Il Tesoriere ed il Presidente hanno facoltà di accendere rapporti di conto corrente bancari e/o postali e di operare sugli stessi con firma disgiunta e di chiudere i conti.

Gli incarichi di Segretario e di Tesoriere possono essere assunti anche da un'unica persona.

Il Segretario e il Tesoriere (o Segretario/Tesoriere) possono essere nominati tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso partecipano alle riunioni dell'organo senza diritto di voto deliberativo.

ARTICOLO 33 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina dei titolari degli organi sociali, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni variazione dello statuto devono essere comunicati alla segreteria degli organismi affiliati unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Organismo

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

sportivo affiliante.

Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al RAS entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

ARTICOLO 34 – IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Le funzioni, le responsabilità, i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo (MOG) dell'attività sportiva dell'associazione.

ARTICOLO 35 - LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- Il Libro Soci;
- Il libro verbale delle assemblee;
- Il libro verbale del Consiglio Direttivo;
- Il libro verbale dell'organo di controllo, ove nominato;
- Il libro verbale del Collegio dei Proibiviri, ove nominato;
- Il libro dei Volontari, se richiesto da obblighi di legge;
- Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.

I libri sociali, fatte salve eventuali diverse previsioni di legge, possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili numerati progressivamente e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

I Libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta all'associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

TITOLO VII: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI – CONTROLLO E GIUSTIZIA

ARTICOLO 36 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea elettiva, ove lo ritenga necessario, od obbligatoriamente in forza di legge. Esso dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Esso è rappresentato da un organo monocratico (Revisore Unico) o da un Collegio dei Revisori dei Conti formato da tre revisori effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti. I Revisori possono essere scelti sia tra gli associati che tra soggetti esterni all'associazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'associazione ed attesta che il rendiconto economico-finanziario sia stato redatto in conformità delle leggi vigenti in materia. Il rendiconto economico-finanziario dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull'attività amministrativa e a tal fine possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'organo deve controllare l'amministrazione dell'associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere apposita relazione sui risultati dei rendiconti.

L'organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con potere consultivo non vincolante.

Delle riunioni dell'organo di controllo e delle ispezioni deve essere redatto uno specifico verbale da trascrivere sull'apposito registro e messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali e di chiederne a proprie spese una copia.

ARTICOLO 37 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I Probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto e dal Consiglio Direttivo nonché relativamente a rapporti e contrasti tra gli associati e tra quest'ultimi e gli organi dell'associazione.

TITOLO VIII: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOLIMENTO

ARTICOLO 38 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia assume valenza il voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

ARTICOLO 39 - SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:

- Rinuncia alla qualifica di tutti gli associati;
- Mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea o assenza di candidati;
- Lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimendo il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 40 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal presente articolo.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 41 - VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione, impegnandosi a devolvere tali divergenze in prima istanza all'assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri se nominato.

Qualora non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri ovvero, in seconda istanza, le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV e/o dall'Organismo sportivo a cui l'associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo Sportivo di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Imperia (IM).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Imperia (IM) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irruale.

ARTICOLO 42 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel seguente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIV, dell'Organismo Sportivo a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, la FIV e/o l'Organismo sportivo al quale l'associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai regolamenti, nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione ed è stato regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria degli associati del 10/12/2023.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma 646, Legge 30/12/2018 n. 145.